

sposizioni », cioè non possono riguardare materie di competenza delle categorie professionali regolate da particolari ordinamenti.

Art. 26.

(D. L. Lt. 23 novembre 1944, n. 382, e Legge 3 agosto 1949, n. 536)

Attribuzione del Consiglio del Collegio.

Spetta al Consiglio del Collegio:

a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica (1);

b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici (art. 26 reg. prof.) (2);

Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti al Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.

Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese del Collegio, stabilire una tassa annuale e una tassa per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.

Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti nel comma precedente, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo (art. 7 d. cit.).

I contributi previsti a favore dei Consigli dei Collegi debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi.

Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare.

La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute (art. 2 l. cit.) (3).

L'articolo parlava di attribuzioni dell'associazione sindacale, ma in questo caso per associazione sindacale deve intendersi il Consiglio, che è l'organo che regge il Collegio.

(1) Art. 348 e 498 C. P.